

PIANO TRIENNALE TRASPARENZA – ALLEGATO B

SANZIONI

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| TIPOLOGI A SANZIONI | Sanzioni a carico di soggetti | Sanzioni disciplinari |
| | | Sanzioni per responsabilità dirigenziale |
| | | Sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa |
| | | Sanzioni amministrative |
| | | Sanzioni di pubblicazione |
| | Sanzioni a carico di enti o organismi | Sanzioni consistenti in mancato trasferimento di risorse |

| FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO | SANZIONI PREVISTE |
|---|---|
| Art. 15 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza” | |
| Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari | |
| Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, comma 2: <ul style="list-style-type: none">- estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato;incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. | In caso di pagamento del corrispettivo: <ul style="list-style-type: none">- responsabilità disciplinare- applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta |
| Art. 22 “Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato” | |
| Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a. | |
| Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a: <ul style="list-style-type: none">- ragione sociale;- misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.- numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;- risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;- incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico | Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante |
| Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per: <ul style="list-style-type: none">- componenti degli organi di indirizzo- soggetti titolari di incarico | Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante |

| FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO | SANZIONI PREVISTE |
|--|---|
| <p>Art. 46 “Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni”</p> <p>Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari ¹</p> | |
| <p>Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa</p> <p>2 Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale - Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a. - Valutazione ai fini della corresponsione: <ul style="list-style-type: none"> a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile |
| <p>Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale - Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a. - Valutazione ai fini della corresponsione: <ul style="list-style-type: none"> a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile |

¹ Il responsabile non è sanzionabile se prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile

| FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO | SANZIONI PREVISTE |
|--|--|
| Art. 47 “Sanzioni per casi specifici” Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico ² | |
| Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico; - titolarità di imprese - partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela - compensi cui dà diritto la carica | <ul style="list-style-type: none"> - Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione - Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito <i>internet</i> dell'amministrazione o degli organismi interessati |
| Art. 47 “Sanzioni per casi specifici” Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari ³ | |
| Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - ragione sociale; - misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a. - numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; - risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; - incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione |
| Art. 47 “Sanzioni per casi specifici”⁴ Sanzioni a carico degli amministratori di società | |
| Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari |

² Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma3).

³ Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma3).

⁴ Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma3).

